



*Il Ministro
di Grazia e Giustizia*

Richiesta n. 1246

Roma, 11 GEN 1961

1a
1c

CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA
12 GEN. 1961
N° DI... *358*

AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

R O M A

OGGETTO: Dott. GIANNOLA Antonino - presidente del Tribunale di Nicosia: conferimento del titolo onorifico di magistrato di Corte di Cassazione alla memoria.

50

A norma degli artt. 10 e 11 della legge 24 marzo 1958 n. 195 e art. 31 della legge 10 gennaio 1957 n. 3, presento richiesta di de liberare sul conferimento del titolo onorifico di magistrato di Corte di Cassazione alla memoria del dott. Antonino GIANNOLA, presidente del Tribunale di Nicosia ucciso il 26 gennaio 1960 da colpi di arma da fuoco esplosi contro di lui dal dott. Occhipinti Giovanni durante lo svolgimento di un'udienza civile.

Si unisce relazione della Direzione Generale della Organizzazione Giudiziaria.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
COMITATO DI PRESIDENZA

V° alla 1a Commissione Referente
per competenza.

Roma, 13 GEN 1961

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL MINISTRO

[Signature]



Roma, 29 DIC. 1960 195

Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO SUPERIORE DEL PERSONALE
E DEGLI AFFARI GENERALI
DIREZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
E DEGLI AFFARI GENERALI

Al Sig. Capo di Gabinetto
dell'On. Ministro
S E D E

Ufficio 1°

Prot. N.° 82640/13127

Allegati 1

Risposta al Foglio del
Div. _____ Sez. _____ N.° _____

OGGETTO: Voti per la promozione alla memoria del defunto dott.
GIANNOLA Antonino.

Per le determinazioni dell'On. Ministro si trasmette
l'unito appunto relativo a quanto in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE

Guastini



Ministero di Grazia e Giustizia

A P P U N T O

OGGETTO: Voti per la promozione alla memoria del defunto dottor GIANNOLA ANTONINO, già Presidente del Tribunale di Nicosia.

Il dott. GIANNOLA Antonino, Presidente del Tribunale di Nicosia, è stato ucciso il 26 gennaio 1960 da colpi di arma da fuoco esplosi contro di lui dal dott. Occhipinti Giovanni nel Gabinetto dello stesso Presidente, che teneva udienza civile. Il dottor Occhipinti era parte in una causa civile discussa lo stesso giorno nel gabinetto del dott. GIANNOLA.

Le Giunte dei Comuni di Partinico, Leonforte e Regalbuto hanno formulato voti affinché il dott. GIANNOLA venga promosso alla memoria.

Al riguardo si osserva che la promozione alla memoria non è prevista dall'Ordinamento giudiziario e nemmeno dallo Statuto degli impiegati civili dello Stato. Pertanto la promozione alla memoria del dott. GIANNOLA a magistrato di Corte di Cassazione non è, allo stato attuale della legislazione, possibile.

Le norme vigenti prevedono invece il conferimento del titolo ufficiale onorifico. La materia relativa al conferimento di detto titolo al personale della magistratura, non essendo trattata in alcun modo dall'Ordinamento giudiziario e dalle leggi di essa integrative e complementari, è disciplinata - in virtù del rinvio alle disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato, contenuto nell'art. 276, ultimo comma, del predetto Ordinamento - nello Statuto di tali impiegati, e precisamente dal quinto comma dell'art. 31

D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3. In forza della disposizione contenuta in detto comma il titolo ufficiale onorifico, inerente alla qualifica immediatamente superiore, può essere conferito "all'atto del collocamento a riposo" dell'impiegato.

Ora, ove si voglia cercare di accogliere, nei limiti del possibile, i voti espressi dalle suddette Giunte municipali, occorre esaminare se, per quanto riguarda il dott. GIANNOLA, sia possibile il conferimento alla memoria del titolo ufficiale onorifico di magistrato di Corte di Cassazione.

Va premesso che questa Direzione Generale con foglio 22/11 1960 n. 3037/11576, diretto al Sig. Capo di Gabinetto dell'On. Ministro e riguardante le dimissioni dell'ufficio presentate dal Giudice Bucceri Alessandro, ha sostenuto che, costituendo il collocamento a riposo un ben determinato istituto giuridico, con propria disciplina, non è possibile applicare norme ad esso riferite - come quella relativa al conferimento del titolo onorifico - in via di estensione, a ipotesi di cessazione del rapporto di impiego completamente distinte e autonome.

Nella questione in esame, anzitutto non si può non rilevare che non soltanto l'Ordinamento giudiziario, ma nemmeno lo Statuto degli impiegati civili dello Stato prevede esplicitamente alcun provvedimento, di qualsiasi genere, che riguardi un defunto e sia emanato a seguito della sua morte.

Senonchè, considerando la "ratio legis" della disposizione che consente il conferimento del titolo onorifico all'atto del collocamento a riposo, si deduce che tale conferimento costituisce un premio morale per chi, in genere, è costretto ad abbandonare il servizio, e quindi a troncane la carriera, per motivi di età o di salute, cosicché sembra quasi assurdo ritenere che non si possa concederlo alla memoria di chi abbia avuto troncata la carriera addirittura a seguito di morte dovuta esclusivamente a causa di servizio.

Di conseguenza, in base al criterio logico che si deve sempre seguire nell'interpretazione della legge, sembra che tale ipotesi possa rientrare, in linea estensiva, nella previsione del quinto comma del citato art. 31, e che quindi, per il dott. GIANNOLA, si possa provvedere al conferimento alla memoria del titolo ufficiale onorifico di magistrato di Corte di Cassazione.

Roma, 29 DIC. 1960

IL DIRETTORE GENERALE

Giordani